



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 20**

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

78<sup>a</sup> seduta: martedì 19 marzo 2019

Presidenza del presidente OSTELLARI

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1076) EVANGELISTA ed altri.** – *Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate*

**(1134) AIMI ed altri.** – *Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1076, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1134 e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 3

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1076) EVANGELISTA ed altri. – Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate**

**(1134) AIMI ed altri. – Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1076, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1134 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge nn. 1076, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il disegno di legge n. 1134, d'iniziativa del senatore Aimi ed altri, similmente all'Atto Senato 1076, si propone di contrastare l'attualissimo fenomeno del *revenge porn*.

Nel merito il disegno di legge si compone di un solo articolo, il quale introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale.

Più nel dettaglio, il primo comma dell'articolo 612-ter del codice penale punisce con la reclusione da uno a quattro anni e la multa non inferiore a 5.000 euro chiunque distribuisce, divulga, diffonde, pubblicizza, offre o cede, anche a titolo gratuito, con qualsiasi mezzo, senza l'esplicito consenso della persona o delle persone interessate, immagini o filmati contenenti rappresentazioni di carattere sessuale, realizzati, acquisiti o trasmessi sotto la ragionevole aspettativa della riservatezza.

Il secondo comma prevede una serie di aggravanti, al ricorrere delle quali la pena prevista è della reclusione da due a sei anni. Dettagliatamente il reato è aggravato se la diffusione avviene attraverso la rete Internet o mediante l'utilizzo di tecnologia digitale, messaggistica istantanea e multipiattaforme digitali o comunque con mezzi idonei a ottenere una massiccia diffusione delle immagini e dei filmati di cui al primo comma; il fatto è commesso dal coniuge o dall'ex coniuge, dal convivente o dall'ex convivente o da persona che è o è stata legata alla persona offesa da relazione sentimentale; l'acquisizione delle immagini o dei filmati diffusi è stata realizzata all'insaputa della vittima; dalle rappresentazioni fotostatiche o audiovisive diffuse emergono elementi idonei a identificare il soggetto ritratto, ovvero se alla diffusione si accompagnano informazioni ad esso relative; la condotta è perpetrata al fine di cagionare alla vittima un danno di qualsivoglia natura, ivi compresa la sola umiliazione o la ves-

sazione morale; la diffusione del materiale di carattere sessuale cagiona nella persona offesa un grave e perdurante stato d'ansia, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o la modifica delle proprie abitudini di vita.

Infine il terzo comma prevede che il delitto sia punito a querela della persona offesa, il cui termine per la proposizione è di sei mesi. Nelle ipotesi delle circostanze aggravanti, la remissione della querela può essere soltanto processuale.

Propongo la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1134 testé illustrato con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1076, recando entrambi i disegni di legge disposizioni in materia di introduzione del reato per la diffusione dei video privati.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Poiché nessuno chiede di intervenire, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 14,55.*